

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4752 del 18/09/2018
Oggetto	PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CONSELICE (RA) COD. SISTEB_BO01A1113.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4932 del 17/09/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);.

PRESO ATTO:

- della domanda di rinnovo assunta al prot. 2006/1074106 del 20/12/2006 depositata dalla Johnson Matthey Italia S.p.A. intestataria della concessione rilasciata con det. n.1605 del 16/02/2006,(pratica n. BO01A1113);
- della comunicazione acquisita agli atti con prot. n. PG.2011.0137752 con cui Officina dell'Ambiente S.p.A. ha trasmesso al Servizio Tecnico Bacino Reno l'atto di compravendita a supporto del cambio titolarità (atto di compravendita repertorio n. 348 raccolta n. 289 del 13/07/2010);
- della rinuncia alla concessione presentata alla Regione Emilia Romagna, come stabilito nel Rapporto sull'impatto Ambientale approvato nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 29/07/2013 del procedimento di VIA, adottato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 24 del 13 Gennaio 2014 nel quale al punto 2.A.2 “Finalità del Progetto” del paragrafo 2. “Quadro di riferimento Progettuale” viene affermata la rinuncia all'approvvigionamento della risorsa idrica dal pozzo artesiano esistente;
- della comunicazione acquisita agli atti con prot. n. PGDG/2018/0010778 del 23/07/2018 con

cui Officina dell'Ambiente S.p.A. c.f. 13196590155, ha ribadito la rinuncia al rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in località Conselice nel comune di Conselice (RA), in via Selice 301/E;

PRESO ATTO che la ditta Officina dell'Ambiente S.p.A. non ha versato il deposito cauzionale in quanto la domanda di rinnovo di concessione era ancora in fase istruttoria;

VISTE le attestazioni di avvenuto pagamento:

- delle spese di istruttoria dovute per la domanda di rinnovo di concessione pari a € 164,00;
- dei canoni di concessione dal 2001 al 2011 per un importo complessivo di € 19.966,28;

CONSIDERATO:

- che l'istanza di rinuncia debba ritenersi a partire dal 29/07/2013 (data di approvazione del Rapporto Ambientale nella Conferenza di servizi del procedimento di VIA di cui alla DGR 24/2014) assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

PRESO ATTO:

- della dichiarazione effettuata dal tecnico incaricato da Officina dell'Ambiente S.p.A. c.f. 13196590155 acquisita al Protocollo n. PGDG/2018/0010778 del 23/07/2018 con cui lo stesso dichiarava, con allegazione fotografica, di aver adempiuto alle operazioni di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
- della nota acquisita agli atti con prot. PGDG/2018/0005036 del 05/04/2018 a riscontro della richiesta canoni del 07/03/2018 da parte della competente ARPAE, con cui Officina dell'Ambiente S.p.A. si è avvalsa della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. , accoglibile per le annualità 2012 e 2013;

RITENUTO PERTANTO:

- che Officina dell'Ambiente S.p.A. (c.f. 13196590155) abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione;
- che sussistano tutte le condizioni previste dagli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001 per archiviare

la concessione riconosciuta alla Johnson Matthey Italia S.p.A per rinuncia alla concessione da parte di Officina dell'Ambiente S.p.A. in qualità di nuovo acquirente dall'anno 2010 (atto di compravendita repertorio n. 348 raccolta n. 289 del 13/07/2010);
attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

1. di prendere atto della rinuncia da parte di Officina dell'Ambiente S.p.A. c.f. 13196590155, con sede legale in via Selice n.301/E Comune di Conselice (RA), al rinnovo della concessione rilasciata con Determinazione n. 1605 del 16/02/2006 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Conselice nel comune di Conselice (RA), in via Selice 301/E (pratica BO01A1113);
2. di prendere atto che per le annualità 2012 e 2013 Officina dell'Ambiente S.p.A. si è avvalsa della prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
3. di prendere atto della rimozione dell'opera di presa e di ripristino dei luoghi come da dichiarazione del tecnico incaricato dal concessionario ricevuta in data 23/07/2018 con Protocollo n. PGDG/2018/0010778;
4. di archiviare la pratica di concessione di acqua pubblica codice sisteb BO01A1113;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nell'allegato F alla D.G.R. n. 66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
6. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
7. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.